



COMUNICATO UFFICIALE N. 129
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 122/AA al n. 125/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE CHILELLI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'ordinamento federale in quanto tesserato per la società A.S.D. SOCIETA' SPORTIVA LAZIO C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 18/07/2023 sul proprio profilo personale del social media "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del prestigio propri della Divisione Calcio A 5 intesa come istituzione federale, e per l'effetto e più in generale, anche dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l'organigramma di governo e rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele CHILELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di propria competenza per il Sig. Daniele CHILELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 146 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO, e della società CALCIO LECCO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO LEONARDO DI NUNNO, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione di una intervista concessa - in data 02.08.2023 - alla testata giornalistica "ANTENNA SUD" e successivamente ripresa anche da altri media, nel commentare la vicenda sportiva nota come "caso LECCO" (esclusione al momento della squadra lombarda dal prossimo Campionato di Serie B, cui avrebbe avuto diritto di partecipare in quanto vincitrice della finale playoff dell'ultimo campionato di Serie C, quale decisa dal Collegio di Garanzia del CONI giusto accoglimento del ricorso promosso dalla società A.C. Perugia 1905), espresso giudizi lesivi del prestigio, della reputazione e dell'onorabilità propri delle società A.C. Perugia Calcio 1905 e Brescia Calcio F.C., e per l'effetto e di riflesso anche dei rispettivi organi di rappresentanza e governance;

CALCIO LECCO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO nella propria ricordata qualità, all'epoca dei fatti, di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1014 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco MEACCI, Claudio MANGANI e Paolo MARCHI, e della società ASD NUOVA AC FOIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO MEACCI, iscritto nell'albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di "allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile", all'epoca dei fatti tesserato per la società *S.S.D. Olympic Sansovino s.r.l.*, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato dal 13 agosto 2022 quale allenatore dei portieri per la società *S.S.D. Olympic Sansovino s.r.l.*, svolto nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 14 febbraio 2023 al 16 aprile 2023, l'attività di allenatore dei portieri anche in favore della società *A.S.D. Nuova A.C. Foiano*, esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

CLAUDIO MANGANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società *A.S.D. Nuova A.C. Foiano*, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Franco Meacci, tesserato quale allenatore dei portieri dal 13 agosto 2022 per la società *S.S.D. Olympic Sansovino s.r.l.*, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 14 febbraio 2023 al 16 aprile 2023, l'attività di allenatore dei portieri anche in favore della società *A.S.D. Nuova A.C. Foiano*, esercitando di fatto quest'ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

PAOLO MARCHI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società *A.S.D. Nuova A.C. Foiano*, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Franco Meacci, tesserato quale allenatore dei portieri dal 13 agosto 2022 per la società *S.S.D. Olympic Sansovino s.r.l.*, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 14 febbraio 2023 al 16 aprile 2023, l'attività di allenatore dei portieri anche in favore della società *A.S.D. Nuova A.C. Foiano*, esercitando di

fatto quest'ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

ASD NUOVA AC FOIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il sig. Claudio Mangani ed il sig. Paolo Marchi e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Franco Meacci ha posto in essere i comportamenti sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Franco MEACCI, Claudio MANGANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NUOVA AC FOIANO, e Paolo MARCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Franco MEACCI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio MANGANI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo MARCHI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA AC FOIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1146 pf 22-23 adottato nei confronti dei Giovanni D'ALESSANDRO, Antonello DI BERARDINO e Fabio CIMINI, e della società ASD FUTSAL CELANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI D'ALESSANDRO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della A.S.D. Futsal Celano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell'allenatore Cimini Fabio tesserato per la società in occasione della gara Sulmona Futsal - A.S.D. Futsal Celano disputata in data 13.5.2023, valevole per il Campionato di Serie B Calcio a 5 della stagione sportiva 2022 - 2023;

ANTONELLO DI BERARDINO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Futsal Celano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione della gara Sulmona Futsal - A.S.D. Futsal Celano disputata in data 13.5.2023, valevole per il Campionato di Serie B Calcio a 5 della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell'allenatore sig. Cimini Fabio;

FABIO CIMINI, all'epoca dei fatti allenatore della A.S.D. Futsal Celano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara Sulmona Futsal - A.S.D. Futsal Celano disputata in data 13.5.2023, valevole per il Campionato di Serie B Calcio a 5 della stagione sportiva 2022 - 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti;

ASD FUTSAL CELANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. D'Alessandro Giovanni, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, il sig. Di Berardino Antonello, nella qualità di Dirigente Accompagnatore, ed il sig. Cimini Fabio, nella qualità di allenatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni D’ALESSANDRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL CELANO, Antonello DI BERARDINO e Fabio CIMIINI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni D’ALESSANDRO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonello DI BERARDINO, di 1 (una) gara di squalifica per il Sig. Fabio CIMINI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL CELANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L’11 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina